



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 2850 del 27/09/2024

OGGETTO: APPALTO SERVIZI DI ;PULIZIA E SPURGO LIQUAMI DI POZZI E FOSSE, VIDEOISPEZIONI CONDOTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI; - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

**Il Responsabile di E.Q. Progettazione e
Gestione Edifici Scolastici**

L'ELEVATA QUALIFICAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 21/12/2023 ad oggetto l'approvazione del "Documento Unico di Programmazione del triennio 2024-2026 e verifica stato di attuazione del documento unico di programmazione 2023 - 2025";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/2023 ad oggetto l'approvazione del "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10/01/2024 ad oggetto l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2024 ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 – Approvazione";

Premesso che

con determinazione del dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 53 del 12/01/2024, esecutiva, veniva assunta la prenotazione di impegno di € 215.225,24 per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, che si sarebbe reso necessario eseguire per la manutenzione corrente degli edifici scolastici comunali, relativamente all'anno 2024;

Preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi mediante proprie determinazioni, nell'ambito dei poteri di spesa conferiti con il PEG;

Atteso che occorre procedere all'esecuzione del servizio di "Pulizia e spurgo liquami negli edifici scolastici comunali", connessi al mantenimento degli immobili di proprietà comunale e quindi con motivi e finalità di interesse pubblico;

Visto il progetto del suddetto Servizio dell'importo di netti € 4.950,00, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a netti € 140,00 ed il costo della manodopera, pari a netti € 1.450,00, non soggetto a ribasso per effetto dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'eventuale riduzione derivante dall'efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi, ed essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, redatto dal Servizio Edifici Pubblici e composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che definiscono le caratteristiche dei servizi che si intendono realizzare:

- elenco prezzi unitari con ribasso offerto;
- documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, lett. cc) e dd), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui il mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione realizzato da centrali di committenza, che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che trattasi di contratto non afferente ad investimento finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, né dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021, né dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, né afferente ad infrastruttura di supporto a tale investimento, e quindi non rientrante nell'ambito di applicazione degli artt. 47, 47 – quater, 48 e 50 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;

Dato atto che in riferimento ai servizi in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché della collocazione geografica del luogo di esecuzione;

Ritenuto, in qualità di dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizi di importo inferiore a 140.000 euro ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività;
- di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di richiedere ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 i seguenti requisiti di ordine speciale dell'affidatario, tali da non precludere l'accesso agli affidamenti e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese:

A) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria agricoltura e artigiano, attestante lo svolgimento di attività pertinenti con l'oggetto del contratto da affidare, anche ai sensi dell'art. 17, comma 7, lett.a), del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

B) capacità tecniche e professionali: documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare, anche per conto del Comune di Forlì;

Atteso che il responsabile unico del progetto ha provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico sopra illustrate;

Dato atto del rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n. 36/2023 ed, in particolare:

- a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta dell'affidatario;
- b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate, con un adeguato rapporto qualità prezzo;

- c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico;
- d) principio di buona fede nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative alle condizioni contrattuali ed ai servizi da eseguire;
- e) principio di concorrenza e non discriminazione, posto che l'affidatario è stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal responsabile unico del progetto, in modo da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;
- f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti" anteriormente al perfezionamento del contratto;
- g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i requisiti di ordine speciale sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo;

Accertato che:

–in riferimento al principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché, in quanto compatibile, dall'art. 16 "Principio di rotazione" del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

- a) si è consultato l'affidatario dell'appalto di servizio immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Forlì nello stesso settore di servizi e riconducibile alla medesima fascia di valore economico, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a 5.000 euro ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a:
 - alternanza sequenziale di affidamenti agli stessi operatori economici;
 - arbitrari frazionamenti degli affidamenti;
 - ingiustificate aggregazioni;
 - affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro in situazione di controllo;

Accertato, altresì, che:

- in riferimento all'esigenza prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare, i soggetti consultati risultano avere già eseguito, anche per conto del Comune di Forlì, servizi analoghi, tali da soddisfare la relativa condizione, come verificato dal responsabile unico del progetto nei contatti precontrattuali;

in riferimento all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico individuato applica il contratto collettivo identificato dal codice alfanumerico unico **K531** che coincide con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

Ritenuto di affidare i Servizi in oggetto a AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L. [OMISSIS...], legalmente rappresentata da Altieri Giuseppe;

per i motivi di seguito esposti:

- l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati, come dallo stesso autodichiarati in data **24/09/2024**;
- l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
- il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal responsabile unico del progetto sulla base di elementi di riscontro oggettivo, tra cui prezziari e listini ufficiali;
- si è provveduto a consultare un unico operatore economico, in quanto sussistono i seguenti motivi che rendono economicamente o tecnicamente conveniente rivolgersi ad un operatore economico determinato: operatore con ampia conoscenza degli immobili di proprietà comunale, disponibile e competente a provvedere con immediatezza ai lavori di manutenzione ordinaria, con disponibilità ad eseguire interventi in pronta reperibilità, applicando un ribasso del 21,92% sull'elenco prezzi unitari allegato;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, che individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 13.7.2020;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Vista la determinazione n. 1562 del 24/05/2024 del Dirigente del Servizio Edifici Pubblici, incaricato con decreto del Sindaco n. 36 del 13.6.2024, con cui è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione Progettazione e Gestione Edifici Scolastici;

DETERMINA

1. di approvare il progetto del servizio di "Pulizia e spurgo liquami negli edifici scolastici comunali", parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'importo di netti € 4.950,00, redatto dal Servizio Edifici Pubblici e composto dagli elaborati elencati in narrativa;
2. il presente appalto non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con i vigenti Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
3. di dare atto che il servizio rientra nel settore S3 "spurgo e pulizia fognature e pozzi" e che l'appalto è identificato, nell'ambito della piattaforma di approvvigionamento

digitale del Comune di Forlì, dal **codice 24/TT1/E/0194/00** e numero **appalto 1**, ed in base alla nomenclatura del vocabolario comune per gli appalti pubblici, dal codice **CPV 90470000-2**;

4. di dare atto che in riferimento al disposto dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 168/2004 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti, il servizio in oggetto:
 - a) non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate con il D.P.C.M. 11/7/2018, con le rispettive soglie di valore, al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014;
 - b) non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli, per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali o, in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, o procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura percentuale normativamente prevista;
 - c) rientra tra i metaprodotto disponibili nel mercato elettronico della p.a. (MEPA), ma trattandosi di contratto di importo inferiore a 5.000 euro, non sussiste l'obbligo di ricorso al MEPA;
 - d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni di CONSIP o altri soggetti aggregatori con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi; conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e della Delibera ANAC n. 22 del 26 novembre 2014;
5. di affidare i servizi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per i motivi in premessa esposti, a AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.;
6. di definire, ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni contrattuali:
 - il Servizio, per un importo contrattuale di netti € 4.950,00, oltre I.V.A. al 22%, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a netti € 140,00, ed il costo per la manodopera, pari a netti € 1.400,00, non soggetto a ribasso per effetto dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'eventuale riduzione derivante dall'efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi, ed essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, verranno affidati a **misura**;
 - l'efficacia del contratto si protrarrà per 365 (trecentosessanta naturali e consecutivi);
 - per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari allo 1 (**uno**) per mille dell'importo contrattuale;
 - i pagamenti in acconto saranno effettuati ogni 3 (tre) mesi qualunque sia l'ammontare del credito maturato;
 - nella esecuzione delle prestazioni dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, così come prestabilite nel DUVRI, redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di lavori di modesto importo, caratterizzati dall'assenza di difficoltà esecutive e con ridotti tempi di esecuzione;

- l'affidatario, all'atto del perfezionamento del contratto o dell'avvio dell'esecuzione, se anticipato in via d'urgenza, dovrà presentare polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000 euro;
- il contratto saranno allegati i seguenti elaborati:
 - a) elenco prezzi unitari con ribasso offerto;
 - b) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
 7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'avvio dell'esecuzione del servizio dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e nelle more della stipula del contratto;
 8. di procedere all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, interoperante con la piattaforma contratti pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, salva l'eventuale applicabilità di quanto indicato nel Comunicato del Presidente ANAC in data 10/1/2024;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata se l'affidamento in oggetto rientrerà nel campione definito in applicazione dell'art. 18 "Verifica a campione" del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ossia in base al numero sorteggiato per il corrente anno ed al numero della proposta contrattuale;
 10. di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera - contratto da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché, in quanto compatibile, dell'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, secondo lo schema della proposta e accettazione scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale con inserimento di specifico articolo che preveda, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, che la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 11. di dare atto che responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n. 36/2023 è l'ing. Claudio Arpinati;
 12. di individuare quale tecnico referente per la fatturazione elettronica geom. Alessia Lodola;
 13. di assumere l'impegno di spesa per l'appalto in oggetto di € 6.039,00 (inclusa I.V.A. al 22%), con imputazione alla prenotazione, precedentemente assunta con la citata determinazione del dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 53 del 12/01/2024 secondo la seguente ripartizione:
 - € 1.039,00 Cap 25700 Art 3367 CDR 455 CDG 353 Pos. Rag. 2024 I 1825;
 - € 600,00 Cap 25701 Art 3367 CDR 455 CDG 353 Pos. Rag. 2024 I 1826;
 - € 1.000,00 Cap 27300 Art 3367 CDR 464 CDG 353 Pos. Rag. 2024 I 1827;
 - € 1.700,00 Cap 28300 Art 3367 CDR 465 CDG 353 Pos. Rag. 2024 I 1828;
 - € 600,00 Cap 29500 Art 3367 CDR 466 CDG 353 Pos. Rag. 2024 I 1829;
 - € 1.100,00 Cap 55600 Art 3367 CDR 452 CDG 353 Pos. Rag. 2024 I 1830;
 14. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da

cui è desumibile la data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:

- € 6.039,00: 2° semestre 2024;

15. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
16. di trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, i dati di cui all'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20/6/2023, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto disposto con deliberazione ANAC n. 264 del 20/6/2023, come modificata con deliberazione n. 601 del 19/12/2023;
17. di pubblicare la presente determinazione a contrarre ed il collegamento ipertestuale alla BDNCP, sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”.

Il Responsabile di E.Q. Progettazione e
Gestione Edifici Scolastici

Claudio Arpinati

documento sottoscritto digitalmente